



REGIONE TOSCANA

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 2592 del 11/08/2020

OGGETTO: Prestazioni supporto attività cure palliative Zona-Distretto Valli Etrusche ambito Bassa Val Di Cecina. Contratto con Associazioni: accordo di collaborazione.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: FRANCO BENSA

DIRETTORE UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari: FRANCO BENSA (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

Area Affari Generali e Rapporti Istituzionali
Dipartimento Economico
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SERVIZI SOCIALI
UOC Contabilità Analitica e Coordinamento Gestori
UOC Programmazione Contrattuale e Rapporti con Esterni
UOS Contabilità Fornitori
ZONA DISTRETTO BASSA VAL DI CECINA - VAL DI CORNIA - VALLI ETRUSCHE

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.1

OGGETTO: Prestazioni supporto attività cure palliative Zona-Distretto Valli Etrusche ambito Bassa Val Di Cecina. Contratto con Associazioni: accordo di collaborazione.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. Acquisizione servizi socio sanitari

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest con la deliberazione n. 5 del 02/01/2016,

Visti:

- Il D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D. Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 28 del 16/3/2015, recante “ *Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale* ”, *abrogata dalla legge regionale n. 84 del 28/12/2015*;
- La Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante “ *Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005*”;
- Il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;
- La Determinazione n. 1109 del 19/10/2016 avente ad oggetto la definizione dell'assetto amministrativo dell'Azienda USL Nord Ovest all'interno del quale è prevista la costituzione dell'U.O.C Acquisizione Servizi Socio-Sanitari e l'assegnazione allo scrivente con decorrenza 01/11/2016 dell'incarico di Direttore della struttura
- Il decreto n. 01 del 02/01/2017 con il quale il Direttore del Dipartimento Economico ha provveduto all'assegnazione agli operatori alle UU OO interne al Dipartimento;
- la Delibera del Direttore Generale n. 241 del 22/03/18 con cui vengono ridefiniti gli assetti organizzativi aziendali relativamente al Dipartimento Legale, Amministrativo e Staff DS e con cui viene ricollocata la struttura UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari nell'ambito del Dipartimento Servizi Generali

Premesso che:

- in tutte le Zone-Distretto ricomprese nell'ambito territoriale dell'ex ASL 6 di Livorno sono da tempo in vigore rapporti convenzionali con Associazioni di Volontariato a supporto delle attività relative alle cure palliative;
- i rapporti di che trattasi rappresentano tanto la valorizzazione del ruolo del Volontariato anche all'interno di un servizio di natura sanitaria quanto il miglioramento dell'attività del reparto grazie all'impegno, anche economico, delle stesse Associazioni;
- gli attuali rapporti sono disciplinati da convenzioni oggi riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 56 del D.Lgs n. 117/2017 relativo al Codice del Terzo Settore;
- peraltro, in ragione delle particolari caratteristiche del rapporto, deve tenersi conto della circostanza che lo stesso determina un rimborso spese solo parziale ma in ogni caso riferito ai

compensi per le figure professionali avviate alla collaborazione con l'Unità Organizzativa Aziendale competente;

Considerato che:

- le caratteristiche del rapporto non sono riconducibili alla fattispecie dell'appalto di servizio in quanto l'appalto ha per oggetto una obbligazione di risultato e almeno nell'esecuzione del servizio specifico l'appaltatore deve essere organizzato in forma di impresa;
- nella fattispecie in esame non viene garantito alcun risultato, essendo la prestazione una obbligazione di mezzi e, per quanto riguarda i presupposti soggettivi, la qualità di imprenditore non si rinviene necessariamente in capo al soggetto privato;
- le caratteristiche del rapporto non sono tali da consentire la collocazione nell'ambito dei contratti associativi rimanendo nel contratto in esame la titolarità esclusiva della propria attività in capo ai contraenti;
- anche relativamente alla disciplina di cui all'art. 56 del D.Lgs n. 117/2017 la stessa non è applicabile alla fattispecie in esame nella parte in cui prevede una procedura comparativa, in quanto la contrattazione segue all'accertamento preliminare delle caratteristiche esclusive del soggetto privato e della conseguente opportunità di non rinunciare al fondamentale contributo delle Associazioni;

Rilevato che:

- si possa procedere alla definizione del rapporto nell'ambito del contratto di sponsorizzazione attiva, con successivi accordi di collaborazione secondo il riferimento normativo originari rappresentato dall'art. 43 della legge n. 449/1997;
- secondo quanto disposto dalla norma di cui sopra "al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile";
- sempre in sede di citazione della norma di cui sopra si prosegue affermando "Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti";
- la fattispecie applicabile al rapporto oggetto del presente atto determina l'accertamento di un contratto atipico, consensuale, a titolo oneroso ed a prestazione corrispettiva tale da poter rientrare nella disciplina della sponsorizzazione attiva;
- l'atipicità del rapporto non determina l'inapplicabilità alla Pubblica Amministrazione godendo la stessa, al pari di qualsiasi soggetto dell'ordinamento, di una piena e generale autonomia contrattuale, purché finalizzata alla realizzazione del fine pubblico perseguito (Cassazione Civile 11 ottobre 1997 n. 9880 Consiglio di Stato sez VI 4 dicembre 2001 n. 6073);
- in merito all'ultima parte del secondo comma del succitato art. 43 della legge 449/1997 ad una prima lettura determinerebbe la legittimità della sola sponsorizzazione passiva dal momento che l'amministrazione non potrebbe essa stessa obbligarsi al pagamento di un corrispettivo dovendo conseguire un risparmio di spesa;
- in ordine ad ogni vincolo di natura economica, il divieto di spese per sponsorizzazioni successivamente motivato dal contenimento della spesa pubblica di cui al D.L. 31 maggio 2010 n. 78 come convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122, deve tenere conto dei chiarimenti forniti al riguardo dalla Corte dei Conti;
- nell'ambito dei chiarimenti di cui sopra viene precisato che, ai fini della qualificazione dell'eventuale contribuzione pubblica deve essere attribuito rilievo alla sua funzione per cui fermo restando il divieto in ordine a spese finalizzate ad una mera promozione dell'Ente

debbono essere considerati legittimi quei contributi, anche a titolo di patrocinio, resi in favore di soggetti, che, in una logica di sussidiarietà, orizzontale svolgono attività e iniziative che potrebbero competere all'Ente pubblico (Corte dei Conti Sez Reg controllo Liguria n. 6, 15 febbraio 2011);

Considerato che:

- l'allegata (All. n. 1) bozza di contratto procede alla descrizione delle attività con l'indicazione dell'impegno finanziario per la realizzazione delle attività da parte dell'associazione e dell'importo del rimborso spese da corrispondere solo previa presentazione delle attività e dell'impegno economico direttamente assunto dall'Associazione;
- ai fini della valutazione del risultato economico complessivo, il rapporto tra l'investimento privato e il rimborso spese deve comunque essere in grado di attestare senza la necessità di ulteriori verifiche il vantaggio economico dell'operazione rispetto alla gestione integrale delle attività delle attività da parte dell'Azienda;
- la stessa bozza di convenzione procede anche all'indicazione della durata del contratto, alla clausola di esclusiva a carico del soggetto privato, all'obbligo dei contraenti di non tenere comportamenti lesivi per l'immagine e il buon nome dell'altra parte, la previsione della risoluzione anticipata del contratto al verificarsi di fatti espressamente indicati nella clausola stessa;

Ritenuto di dover procedere all'adozione di un singolo decreto per ciascuna delle Associazioni presenti nell'ambito territoriale della Provincia di Livorno;

Dato atto che il Responsabile del presente procedimento (ex Legge n° 241/90) è il Responsabile dell'U.O.C. Acquisizione Servizi Socio-Sanitari;

Dato atto della regolarità tecnica e della legittimità del presente atto;

Dato atto che il presente Decreto viene trasmesso alle strutture interessate a cura della struttura Decretante;

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa;

DECRETA

1. di procedere alla stipula di un contratto di collaborazione tra l'Azienda e l'Associazione Cure Palliative della Zona Bassa Val di Cecina Onlus, con sede legale in Cecina Via Montanara c/o Ospedale di Cecina, C.F. 92096460495, per la Zona Distretto Valli Etrusche ambito Bassa Val di Cecina;
2. di stabilire la durata massima del rapporto in n. 3 (tre) anni a decorrere dal 01/09/2020 sino al 30/06/2023 comprensivo del riconoscimento dell'attività svolta per il periodo dal 01/07/2020 al 31/08/2020 in continuità con la precedente convenzione in proroga;
3. la determinazione della somma di euro 65.000,00 annuale, per un importo complessivo di euro 195.000,00 (nei tre anni), quale importo massimo del rimborso spese a favore dell'Associazione a fronte della realizzazione delle attività e della presentazione del rendiconto delle spese dalla stessa sostenuta;

4. l'imputazione della spesa di euro 195.000,00 relativa al rimborso spese di cui al punto precedente al conto economico 31021292 "Cure palliative (hospice)" del Bilancio distinto negli anni di riferimento come di seguito:
anno 2020: Euro 32.500,00;
anno 2021: Euro 65.000,00;
anno 2022: Euro 65.000,00;
anno 2023: Euro 32.500,00;
5. di dare incarico all'U.O. Affari Generali di pubblicare copia del presente atto all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda;
6. di dare opportuna comunicazione del presente atto alle strutture interessate per gli adempimenti di loro competenza;
7. di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente e di dare atto che con la firma del presente Decreto si attesta altresì l'assenza di conflitto d'interessi come previsto dall'art. 6 bis della L n. 241/90 ed introdotto dalla L. 190/12 art. 1 co. 41;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda, ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LR 40/2005.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Franco Bensa

IL DIRETTORE U.O.C.
ACQUISIZIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI
Dr. Franco Bensa

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCO BENSA

DATA FIRMA: 11/08/2020 11:27:14

IMPRONTA: 32613037333034656666336333373765613463363433343630663334653163396637383334303038